



REPERTORIO N. 50.603
RACCOLTA N. 10.853

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di luglio
10/07/2018

alle ore 18.00 (diciotto).

In Faenza (RA), nel mio studio in Corso A. Saffi n. 39.

Innanzi a me Avv. PAOLO CASTELLARI, NOTAIO in FAENZA, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Ravenna, ed in assenza dei testimoni per espressa rinuncia della comparente e con mio consenso

È PRESENTE

la Signora:

- MARCHETTI ISABELLA, nata a LUGO (RA) l'11 agosto 1961, con domicilio per la carica presso la sede dell'associazione.

La medesima, cittadina italiana, della cui personale identità io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante dell'Associazione di volontariato – non riconosciuta - denominata **QUA LA MANO**, con sede a **RAVENNA (RA)** in Via Sansovino n. 57, **C.F. 02202300394**, associazione di nazionalità e costituzione italiana, iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di volontariato con il numero 2737, O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del D.Lgs 460/97, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora, è convocata, la riunione del consiglio direttivo della medesima associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Ricostruzione per atto pubblico dello statuto vigente al fine dell'acquisizione della personalità giuridica.

La comparente mi richiede pertanto di redigere il verbale della riunione facendone risultare le deliberazioni che saranno adottate.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue:

- ai sensi dell'art. 11 dello statuto dell'Associazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, la comparente assume la presidenza della riunione e pertanto, constata e dichiara che:

a) la presente riunione è stata convocata ai sensi di legge e dello statuto dell'Associazione mediante e-mail inviata ai membri del Consiglio Direttivo in data 5 luglio 2018;

b) per il Consiglio Direttivo sono presenti tutti componenti, e precisamente i Signori:

- la comparente MARCHETTI ISABELLA, Consigliere con funzioni di Presidente;

- LANDINI ROBERTA, Consigliere con funzioni di Vice Presidente;

- BOSI GIOVANNI CARLO, DONATI LUCA e RENZI MATTEO, Consiglieri.

Il Presidente dichiara quindi di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, e che la riunione è regolarmente costituita, ai sensi di legge e dello statuto dell'associazione e può validamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti gli intervenuti ben informati sulle materie da trattare. Iniziando la trattazione, il Presidente illustra ai presenti l'opportunità e l'utilità di procedere con la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica presso la Regione Emilia-Romagna.

A tal proposito ricorda ai presenti che:

- con scrittura privata del 24 maggio 2005, registrata a Faenza (RA) il 30 maggio 2005 al n. 1787 serie 3, si costituì l'Associazione di volontariato denominata **QUA LA MANO**, adottando il relativo statuto, ancora attuale (ad eccezione dell'indicazione

Registrato a Faenza
il 13 luglio 2018
al n. 2174 serie 1T
esatti Euro 200,00

Notaio Paolo Castellari

dell'ubicazione della sede legale);

- con atto provinciale n. 80 del 07/03/2007 è stata iscritta all'attuale registro regionale delle organizzazioni di volontariato al n. 2737;

- che con verbale di assemblea soci del 13 febbraio 2016 è stata effettuata la variazione della sede legale da Faenza (RA) Via Liverani n. 2 a Ravenna (RA) Via Sansovino n. 57;

- con verbale di assemblea soci del 6 giugno 2018 è stato, tra l'altro, dato mandato al Presidente Isabella Marchetti di procedere a completare tutte le procedure richieste per l'acquisizione della personalità giuridica da parte dell'associazione QUA LA MANO;

- ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica occorre procedere con la formalizzazione sotto forma di atto pubblico dell'attuale vigente statuto, al quale NON si ritiene di apportare modifiche (che comunque richiederebbero l'approvazione dell'Assemblea) in quanto si ritiene già idoneo, a seguito anche di quanto espresso informalmente dalla Regione Emilia-Romagna, ed adeguato alla normativa vigente, con la detta scrittura privata di costituzione del 24 maggio 2005 (e successivo trasferimento della sede legale).

Il Presidente poi chiarisce che non dovendosi apportare modifiche all'attuale testo dello statuto dell'associazione, l'organo amministrativo che la rappresenta (Consiglio Direttivo) è idoneo a procedere con gli adempimenti e formalità necessari per presentare alla Regione Emilia-Romagna la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica. Quindi, il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente, con il voto palese, favorevole per alzata di mano di tutti i presenti, e quindi all'unanimità

DELIBERA

a) - di dare corso alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica presso la Regione Emilia-Romagna e di procedere con tutti gli adempimenti e/o atti necessari a tale scopo;

b) - di proseguire nello scopo ed attività fino ad ora svolte e pertanto di confermare la costituzione dell'Associazione denominata QUA LA MANO, confermando l'attuale testo dello statuto dell'associazione adottato in sede di costituzione con la scrittura privata del 24 maggio 2005, registrata a Faenza (RA) il 30 maggio 2005 al n. 1787 serie 3, e successivo trasferimento della sede legale, come sopra esposto dal Presidente;

c) - di dare mandato al Legale Rappresentante pro – tempore, di fare tutto quanto necessario, opportuno ed utile per l'esecuzione della presente delibera, nulla escluso od eccettuato ivi inclusa la facoltà di apportare alle deliberazioni adottate le modificazioni eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Il testo dello statuto dell'associazione, nella formulazione adottata in sede di costituzione con la scrittura privata del 24 maggio 2005, registrata a Faenza (RA) il 30 maggio 2005 al n. 1787 serie 3 e successivo trasferimento della sede legale viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione della comparente e di me Notaio, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente e dai presenti che dichiarano di ben conoscerlo.

Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 82 (in particolare commi 4 e 5) e dall'art. 104 (in particolare comma 1) del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e dalla Risoluzione n. 158/E dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa, di Roma in data 21/12/2017, e pertanto si chiede che al presente atto si applichi l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dall'imposta di bollo.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.20 (diciotto e venti).

Richiesto io
elettronici da
alla comparsa
Consta di du

FIRMATO:



Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me Notaio letto alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.
Consta di due fogli per tre facciate scritte fin qui.

FIRMATO: ISABELLA MARCHETTI
PAOLO CASTELLARI - NOTAIO



Allegato "A" ad atto Repertorio n. 50.603/10.853.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "QUA LA MANO"

STATUTO

Art.1 DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

1.1 E' costituita l'associazione di volontariato denominata "QUA LA MANO", con sede nel Comune di Ravenna (RA) in Via Sansovino n. 57.

Eventuali cambi di sede non comportano variazione di statuto.

Possono essere costituite, previo parere positivo dell'assemblea, sezioni o sedi secondarie in Italia o all'estero. Le sezioni o sedi dovranno condividere gli scopi previsti dal presente statuto (eventualmente disciplinate da apposito regolamento).

1.2 L'associazione ha come scopo principale la solidarietà, è apartitica e si basa su una struttura di tipo democratico. Non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo Art. 2.

1.3 La sua durata è illimitata.

Art.2 SCOPI

2.1 L'associazione ha lo scopo principale di apportare contributi all'ideale di un'unica famiglia umana fondata sulla pace, il dialogo, la giustizia, il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente, incentivando i valori di solidarietà, carità, comprensione e amore fra le persone e/o altre associazioni, senza distinzione di sesso, razza e religione, promuovendo attività di volontariato che sono effettuate in modo personale, spontaneo e gratuito dai propri associati e da chiunque, condividendo tali scopi, collabori con l'associazione.

2.2 L'associazione ha pure lo scopo, di coinvolgere i giovani con l'educazione e il buon esempio ai valori di cui sopra e in particolare, nei paesi in via di sviluppo, ad insegnare ai giovani una professione specialmente nel ramo delle arti e della cultura al fine di migliorare il tenore di vita sia propria che del proprio paese.

Art.3 ATTIVITA'

3.1 L'associazione nel perseguimento dei valori sopra espressi, seguendo i principi cristiani, intende sensibilizzare educare e rendere partecipi uomini, donne ma in modo particolare ragazzi e ragazze nelle diverse fasce d'età operando sia in modo autonomo sia in accordo con parrocchie, oratori e/o altre istituzioni pubbliche o private.

3.2 Si prefigge, attraverso esperienze di vita caratterizzate da impegni sociali, a far maturare nei giovani, una ragione di presenza e di collaborazione per la soluzione dei problemi nei paesi in via di sviluppo insieme ai problemi dei paesi industrializzati. L'associazione nel rispetto delle leggi di ogni singolo paese, può attivarsi anche per gestire/risolvere casi di adozioni e/o adozioni a distanza, nonché prestare aiuti agli ammalati, agli anziani, ai bambini ai diversamente abili e per la prevenzione di malattie.

3.3 Si prefigge di favorire l'inserimento anche tramite scambio di esperienze, nel campo dell'educazione e del lavoro delle popolazioni povere di paesi in via di sviluppo, promuovendo nei paesi industrializzati, la diffusione dei prodotti delle loro attività artistiche e artigianali.

3.4 Si prefigge di sostenere le attività di beneficenza, sia religiose che laiche con finanziamenti e invio di materiali (quali, ad esempio: generi alimentari, medicinali, vestiario, generi necessari per lavorare e/o inerenti l'educazione scolastica, quali libri, quaderni, attrezzature, macchinari), nonché promuovere e/o partecipare a progetti di cooperazione internazionale per lo sviluppo di coloro che operano in condizioni svantaggiate, avvalendosi anche dell'opera di volontari che si recano per periodi più o meno lunghi o che vogliono effettuare servizio civile nelle zone di intervento di questa as-

sociazione.

3.5 Si prefigge di promuovere, organizzare, gestire proprie raccolte di viveri, di incentivare l'ecologia, la tutela dell'ambiente promuovendo e/o partecipando alla raccolta di materiali riciclabili o di raccolta differenziata e ad attività inerenti uno sviluppo sostenibile.

3.6 L'associazione potrà compiere tutte le operazioni utili e necessarie per il raggiungimento dello scopo associativo comprese le operazioni mobiliari e immobiliari, attività commerciali, gestione di strutture ricettive, somministrazione di alimenti e bevande, raccolta e vendita di materiali riciclabili, gestione/collaborazione di attività ludico ricreative con altre associazioni o gruppi sportivi, organizzazione di manifestazioni culturali sportive artistiche e fornire prestazioni di manodopera nei limiti stabiliti dal decreto del Ministero delle Finanze relativo ai criteri per l'individuazione delle attività produttive marginali le cui entrate siano comunque destinate alle attività di carità e beneficenza.

3.7 In merito a tutti i campi ove l'associazione interviene, potrà eseguire e divulgare (nel rispetto delle leggi) volantini pubblicitari, stampe, manifesti, recensioni, libri e/o partecipare a studi e ricerche e quant'altro possa interessare e che sia comunque in linea con gli scopi dell'associazione.

Art.4 SOCI

4.1 Possono far parte dell'associazione tutti i soggetti, persone fisiche, che accettano e condividono gli scopi del presente statuto ed eventuali regolamenti interni.

4.2 L'eventuale classificazione degli aderenti in diverse categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione.

4.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

4.4 I soci prestano la loro opera in modo spontaneo, personale e gratuito fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione e comunque entro i limiti preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

Art.5 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

5.1 L'ammissione a socio avviene tramite presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Il consiglio direttivo provvederà a valutare la richiesta e, se accolta, ad iscrivere il richiedente nel registro dei soci previo pagamento della quota associativa per l'anno in corso. Le eventuali reiezioni devono essere motivate.

5.2 La qualità di socio si perde per: dimissioni, esclusione, decesso.

Le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta al consiglio direttivo.

La perdita della qualità di socio per esclusione è deliberata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Gli associati e i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e conseguentemente in caso di decesso, dimissioni, morosità od espulsione non possono pretendere alcunché dall'associazione e tanto meno la restituzione dei contributi già versati.

Art.6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

6.1 I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;



- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa.

6.2 I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative purchè maggiorenni;
- d) hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni;
- e) a prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti relativi alla gestione sociale;

6.3 Il diritto/dovere di partecipare all'assemblea ed il diritto di voto sono personali. L'associato può comunque farsi rappresentare tramite delega scritta, da un altro associato anche se quest'ultimo è membro del consiglio direttivo, salvo nei casi di approvazione del bilancio o di deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. Un socio può essere portatore al massimo di 5 (cinque) deleghe.

Art.7 RISORSE ECONOMICHE – BILANCIO – ESERCIZI SOCIALI

7.1 Le entrate, sono costituite da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche nazionali e/o internazionali finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) contributi da privati;
- d) donazioni, elargizioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività marginali e produttive marginali di carattere commerciale o da iniziative promozionali.

7.2 Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui ai commi 7.1 non può essere ripartito tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto dello scioglimento.

7.3 L'esercizio finanziario dell'associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il consiglio direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente dal quale debbono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

Gli eventuali utili risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti per il perseguimento delle finalità associative.

7.4 E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo diverse disposizioni di legge.

Art.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente.

8.2 Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute e documentate entro il limite stabilito dal consiglio direttivo.

Art.9 ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1 L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

All'assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto/dovere di partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

9.2 L'assemblea ordinaria, indirizza tutta l'attività dell'associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) elegge i componenti del consiglio direttivo ed eventualmente anche il collegio dei revisori dei conti;
- c) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il consiglio direttivo ritenga opportuno sottoporle;
- d) stabilisce anno per anno la quota associativa;
- e) approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del consiglio direttivo.

9.3 L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello statuto;
- b) delibera sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio determinandone i modi ed i liquidatori.

9.4 I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal presidente per l'approvazione del bilancio consuntivo almeno una volta l'anno mediante avviso esposto nella sede sociale o mediante comunicazione scritta oppure, a mezzo fax o e-mail o messaggio telefonico diretto a ciascun socio almeno sette giorni prima con l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, data ed ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione che non può avvenire nello stesso girono della prima. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta lo stesso presidente, il consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

9.5 L'assemblea delibera altresì sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, sulla nomina e sulla revoca per giusta causa dei membri del consiglio direttivo, sulle modifiche dello statuto e su quant'altro a lei demandato per legge o statuto.

9.6 Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

9.7 Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali occorrono la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

9.8 L'assemblea nomina al suo interno il presidente e il segretario verbalizzante.

Delle riunioni dell'assemblea si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il consiglio direttivo può essere formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e massimo 15 (quindici), nominati dall'assemblea dei soci fra i medesimi.

Rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; possono far parte del consiglio direttivo solo soci maggiorenni.

10.2 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del consiglio decadono dall'incarico, il consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

10.3 Il consiglio al suo interno attribuirà le seguenti cariche: presidente, uno o più vice presidenti (di questi uno con l'incarico di sostituire il presidente nel caso di sua involontaria prolungata assenza), eventuale tesoriere/segretario.

10.4 Il consiglio direttivo si riunisce, anche fuori della sede sociale, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e in ogni caso almeno una volta ogni 4 (quattro) mesi per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario consuntivo per curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, deliberare sulle domande di nuove adesioni, provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea ed emettere eventuali regolamenti e/o disposizioni. Delle riunioni del consiglio saranno redatti, su apposito libro, i relativi verbali, che saranno sottoscritti dal presidente e dal segretario che può essere nominato al momento della riunione.

10.5 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non è ammessa la delega e nelle votazioni, in caso di parità, non prevale il voto del presidente, la proposta sarà ad intendersi respinta, fatta salva la possibilità che la stessa sia ripresentata.

10.6 Il consiglio direttivo può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nelle attività di cui all'art. 3, fatta eccezione per quelli che per disposizioni di legge o dello statuto, siano espressamente riservati all'assemblea. Il consiglio può conferire anche in via continuativa tramite delega al presidente, ai vice presidenti o ad alcuni dei suoi membri, ed in via occasionale ad alcuni soci, parte delle proprie attribuzioni che non siano dalla legge o dallo statuto riservate esclusivamente al consiglio direttivo.

Ai membri del consiglio direttivo od ai soci delegati, compete la piena gestione all'interno di quanto indicato nella delega loro attribuita e di tale gestione rispondono personalmente secondo quanto disposto dall'art. 38 del c.c..

Art.11 IL PRESIDENTE

11.1 Il presidente ha il compito di presiedere il consiglio nonché l'assemblea dei soci, dura in carica quanto il consiglio direttivo.

11.2 Al presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa verso terzi in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano ad un vicepresidente incaricato dal consiglio.

11.3 Il presidente, ciascun vicepresidente, ed i delegati, ai sensi dell'art. 10.6, nei limiti delle deleghe ricevute, rappresentano legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio.

Nei casi d'urgenza il presidente, o ciascun vicepresidente possono esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica del consiglio alla sua prima riunione.

Art. 12 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (facoltativo)

12.1 L'organo di revisione, se istituito, è formato da uno o tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea e durano in carica quanto il consiglio direttivo.

12.2 I revisori dei conti partecipano di diritto alle riunioni dell'assemblea e se invitati, a quelle del consiglio in entrambi i casi senza diritto di voto. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, controllano i bilanci e redigono la relazione di controllo.

Art.13 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; nella stessa sede l'assemblea provvederà alla nomina di uno più liquidatori e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma

190, Legge n. 662/96, delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio fermo restando che i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore.

Art. 14 CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra associati riguardanti il rapporto associativo nonché tra l'associazione e/o suoi organi saranno sottoposti, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno secondo la propria coscienza senza formalità di procedura.

Art. 15 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previste nel presente statuto, si richiamano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

FIRMATO: ISABELLA MARCHETTI
PAOLO CASTELLARI – NOTAIO

La presente copia che consta
di 9 (nove) facciate è conforme
all'originale.
Si rilascia in carta semplice
per uso conforme a legge

01 OTT 2018



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the notary or a witness.